



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEL MERCATO ANNUALE DI TREPORTI

L. R. 06 APRILE 2001 N. 10 E CRITERI APPLICATIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7 E DELL'ART. 3, COMMA 1 DELLA L.R. N. 10/2001 - TESTO COORDINATO DELLA D.G.R. N. 1902 IN DATA 20/07/2002, N. 633 DEL 14/03/2003, N. 1028 DEL 16/04/2004, N. 2113 DEL 02/08/2005 – ART. 20 L.R. N. 19/2003, ART. 16 L.R. N. 7/2005 E ART. 5 L.R. N. 16/2006.

Art. 1. Tipologia del mercato di Treporti

Il mercato periodico di Treporti è di tipologia annuale.

Art. 2 Estremi dell'atto formativo dell'istituzione del mercato di Treporti

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche. Il mercato è stato istituito con deliberazione di Giunta Municipale di Venezia n. 1756 del 30/05/1979.

Art. 3 Giornate e orari di svolgimento mercato di Treporti

Il mercato ha luogo il giorno giovedì dalle ore 7.30 (ore 7.00 nel periodo estivo) alle ore 14.00 (ore 15.00 nel periodo estivo).

Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (8.00 estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 (ore 13.00 nel periodo estivo) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Entro le ore 14.00 (ore 15.00 nel periodo estivo) tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

L'orario previsto per l'ingresso degli operatori precari è dalle ore 8.30 (ore 8.00 nel periodo estivo).

L'orario in cui è vietata la circolazione dei veicoli va dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (ore 15.00 nel periodo estivo).

Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato di Treporti

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nel piazzale della Chiesa Ss. Trinità, nella "Canaletta" Via Ca' da Mosto e parte di via del Traghetto Vecchio;

b) una superficie complessiva di mq. 5024;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.1934,50;

d) totale posteggi : n. 46 di cui :

- n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.L.vo n. 114/1998 per il settore alimentare (di cui n. 1 prodotti ittici, n. 2 frutta e verdura, n. 2 formaggi, n. 1 di somministrazione alimenti e bevande) ;

- n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all'art. 4 Decreto Legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

- n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.L.vo 114/1998 per il settore non alimentare (di cui n. 2 per articoli di calzature);

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi annuali;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La comunicazione per esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita e deve contenere ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/1998 le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'iscrizione nel registro delle imprese e gli estremi dell'ubicazione dell'azienda;
- c) la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita;
- d) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 114/1998;
- e) la richiesta di assegnazione del posteggio;

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione ha durata decennale ed è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la **dichiarazione** di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i. o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L. n.228 del 2001.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo.

La concessione è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di mq. 50.

Art. 6 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la **dichiarazione** di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- sorteggio;

Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione.

Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i residenti.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in via Cà da Mosto ("canaletta") nonché il parcheggio del cimitero. Esiste un'area privata a ridosso della via Treportina, di fronte le vie Varagnolo e Portosecco ramo II, da adibire provvisoriamente a parcheggio durante il periodo giugno – agosto.

Art. 9 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

Presso il Servizio **Sportello Unico** Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il Servizio **Sportello Unico** Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.

Copia della planimetria e delle assegnazioni delle concessioni è depositata presso il Comando di Polizia **Locale** per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

Presso il Servizio **Sportello Unico** Attività Produttive del Comune si provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
- b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
- c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Servizio **Sportello Unico** Attività Produttive e dalla Polizia **Locale**, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria;

b) in caso di parità di presenza all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; **per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.**

Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001 la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica all'Amministrazione comunale i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

Nei giorni di mercato l'Amministrazione comunale provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 12 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni - posteggio.

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) nelle misure stabilite in base alla vigente normativa.

I canoni dovranno essere versati secondo le norme previste nel "Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione". Per le concessioni giornaliere sarà ammesso il pagamento ai soggetti abilitati.

Art. 13 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Servizio Attività Produttive del Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune che appone la data di deposito.

La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R..

La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati i dati essenziali.

L'Ufficio competente, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, sulla base della normativa prevista dal "Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione", entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; **per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.**

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

In riferimento al precedente punto a), si precisa che l'Amministrazione comunale ha stabilito che il conteggio delle presenze al mercato va considerato a partire dall'anno 1984.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Servizio Attività Produttive entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il competente Servizio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati sul BUR.

La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 Migliorie di ubicazione

Il Servizio **Sportello Unico** Attività Produttive, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio nel territorio stesso, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Servizio Attività Produttive invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Servizio Attività Produttive con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di **non modificare** la propria posizione.

Il Servizio Attività Produttive inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.

L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
- b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

Il Servizio Attività Produttive, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliororie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità ...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902.

Art. 15 Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

L'Organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione così come previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

Dopo l'accertamento della fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni, passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da giustificarsi con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. In caso di società di persone, l'assenza

verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 l'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il rinnovo della concessione è automatico per ulteriori dieci anni, salvo disdetta presentata dall'operatore titolare o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore.

L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Servizio Attività Produttive, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre cm. 50 dal fronte del banco rispetto ai segni a terra.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 Richiamo delle modalità di subingresso e di reintestazione.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività, in caso di atto tra vivi, ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare. In caso di subentro mortis causa, per tale periodo, gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità, per il subentrante, di continuare l'attività, senza alcuna interruzione, solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

- a) al Comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98;
- b) al Comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998;
- c) al Comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98 in caso di subentrante non residente nel Veneto.

Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). **Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. , nel caso di trasferimenti in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro motivo di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. n. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile, consente di proseguire nell'attività del dante causa, senza interruzioni.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Art. 19 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità **del 03/04/2002** e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

Art. 20 Spostamento dei posteggi per motivi di pubblico interesse

Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori, previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:

- a) dell'anzianità di presenza in quel mercato; **intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;**
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. per il commercio su aree pubbliche. **Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.**

L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge.

Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Sanzioni

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 23 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori e dei consumatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati. Tali aggiornamenti, se non modificano il numero dei posteggi, non sono comunicate alla Regione Veneto.

Art. 24 Rinvio a disposizioni normative

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare il D.Lgs. 114/ 98, la L.R. n. 10/01 ed i criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 10/2001(testo coordinato della D.G.R. n. 1902 del 20/07/2002, n. 633 del 14/03/2003, **n. 1028 del 16/04/2004, n. 2113 del 02/08/2005**)- **art. 20 L.R. n. 19/2003, art. 16 L.R. n. 7/2005, art. 5 L.R. n. 16/2006.**

Art. 25 Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.